

Disegno di Legge

Interventi per la tutela del risparmio

(Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2004)

Titolo I

Finalità, funzioni e poteri

Art. 1

Autorità per la tutela del risparmio

1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio.
2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 2

Finalità

1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
2. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.
4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 3

Funzioni

1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), secondo le disposizioni della presente legge.
2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) i rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti

finanziari, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u) e 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, è esercitato sentita l'Autorità In materia di concorrenza resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge.

3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia.

5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 53, comma 4 e 58 del decreto n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità.

6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

Art. 4

Poteri di vigilanza

1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2.

2. Le disposizioni dell'Autorità di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate.

2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal decreto legislativo n. 385 del 1993, i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3, lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all'autorità per gli aspetti di sua competenza.

3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati le Autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le Autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2 non possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30.

4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e utilizza strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità.

6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II della presente legge.

Titolo II

Organizzazione istituzionale

Art. 5

Statuto

1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità.
2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello statuto.

Art. 6

Organi istituzionali

1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:
 - a) la commissione;
 - b) il presidente;
 - c) il collegio dei revisori.

Capo I

La commissione

Art. 7

Funzioni

1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri.
2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.
3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.

Art. 8

Nomina e revoca

1. I membri della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su designazione congiunta della commissione parlamentare competente della Camera dei deputati e di quella del Senato della Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti.
2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.
3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.

5. La nomina dei commissari è revocabile, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.

6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 9

Funzionamento del collegio

1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso di situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interesse sono comunicate al collegio dei revisori.

Art. 10

Obblighi

1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Art. 11

Incompatibilità

1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.

2. I dipendenti pubblici sono collocati d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro 30 giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la decadenza dell'incarico.

Art. 12

Divieti successivi

1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità.

2. La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.

Art. 13

Indennità di funzione

1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilita con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti.

Capo II

Il presidente

Art. 14

Funzioni

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.
2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente sono esercitate da un vicepresidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.
4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della Consob dalle leggi vigenti.

Art. 15

Nomina

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei ministri tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 16

Norme applicabili

1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'art. 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'art. 9, comma 2 e dagli artt. 10, 11 e 12.

Capo III

Il direttore generale

Art. 17

Il direttore generale

1. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.
2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti

per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità.

5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vicedirettori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello statuto.

Capo IV

Il collegio dei revisori

Art. 18

Funzioni

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.
2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo delibera sulle materie di cui al comma 1.

Art. 19

Nomina e revoca

1. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti.
2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell'Autorità.
4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
5. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20

Diritti e doveri

1. I componenti del collegio possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.
2. Il collegio informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.
3. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo contabile.

Titolo III

Autonomia organizzativa e gestionale, contabile e negoziale

Art. 21

Organizzazione amministrativa e pianta organica

1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.

Art. 22

Personale

1. Il personale dell'Autorità è reclutato per concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale, di specifica ed elevata esperienza e professionalità.
3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse.

Art. 23

Risorse finanziarie

1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello stato destinate alla Consob e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività, proporzionalità ed equità.
3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona amministrazione.

Art. 24

Autonomia contabile

1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23.
3. Il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 25

Autonomia negoziale

1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

Titolo IV

Rapporti istituzionali

Art. 26

Rapporti tra le autorità

1. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle Autorità di cui all'art. 3, comma 2 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della citata legge 10/10/90, n. 287 e il governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti.

Art. 27

Rapporti con il parlamento

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell'anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla presentazione e discussione del documento.
2. Il bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.
3. L'Autorità trasmette al parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.
4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al parlamento.
5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al parlamento o alle competenti commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

Art. 28

Rapporti con il governo

1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 29

Concorrenza

1. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sono soppressi.
2. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 che riguardano banche, sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della stessa legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
3. I provvedimenti delle autorità di cui al comma 2 sono emanati con un unico atto, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.
4. Ai rapporti tra le autorità indicate al comma 2 si applica l'articolo 4, comma 3.

Art. 30

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993; nell'esercizio di tale compito può chiedere dati, notizie e informazioni generali alle Autorità indicate all'articolo 26 ed emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle Autorità di cui all'articolo 3, nel rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 della presente legge e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle Autorità indicate dall'articolo 3.
2. Alle sedute del Comitato partecipano il governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle Autorità di cui all'articolo 26.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca d'Italia e delle altre Autorità indicate al comma 2.

Art. 31

Funzioni ministeriali e sanzioni

1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria, previste da altre leggi.
2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Ognuna delle Autorità di cui al comma 1 applica le sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
5. Con regolamento, da adottare, su proposta del presidente del consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono identificate,

riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze sono assegnate al Cibr, alle autorità di cui all'articolo 3 o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.

Art. 32

Norme applicabili

1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3 e negli articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione delle sue attività di vigilanza sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della presente legge. Il segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità, i dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le Autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 33

Disposizioni tributarie

1. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell'art. 34 ed al subingresso di cui all'art. 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

Titolo VI

Disposizioni transitorie

Art. 34

Trasferimento di personale e beni

1. È trasferito all'Autorità il personale della Banca d'Italia necessario per l'esercizio dei poteri e delle competenze trasferite, secondo accordi conclusi tra le due Autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, possono essere acquistati dall'Agenzia del demanio ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.
2. Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma 1 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'Autorità di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono emanate le

disposizioni di attuazione del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali.

Art. 35

Subingresso

1. L'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferite, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.

Art. 36

Inizio dell'attività

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri viene stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla stessa data la Consob è trasformata.
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la Consob e la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la Consob esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all'Autorità dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 37 della presente legge.
3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.

Parte II

Disciplina delle attività

Art. 37

Recepimento della direttiva sugli abusi di mercato

1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 ottobre 2003 n. 306, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abus di mercato).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, può emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva.
3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 l'Autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei decreti di cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione all'Autorità di cui alla lettera b) del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva:

I) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

II) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

1. gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
2. il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell'Autorità di cui alla lettera b) di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;
3. i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;
4. la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;
5. gli obblighi di comunicazione all'Autorità di cui alla lettera b) e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per conto di, soggetti a quest'ultime strettamente collegati, individuandone a tal fine la nozione;

III) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

IV) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

V) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza all'Autorità di cui alla lettera b);

VI) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari;

VII) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire all'Autorità di cui alla lett. b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'art. 12 della direttiva anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'art. 12, comma 2, lett. b della direttiva, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che l'Autorità di cui alla lettera b) possa:

I) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

II) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai

divieti di cui all'art. 25, comma 1 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196;

III) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica, previa autorizzazione all'Autorità giudiziaria, ad invarianza di oneri;

IV) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'Autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

V) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra l'Autorità di cui alla lettera b) e l'Autorità Giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine dell'Autorità di cui alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 25 mila per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste dell'Autorità di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'art. 2638 codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20 mila e non superiori nel massimo ad euro 1 milione da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 10 mila e non superiori nel massimo a euro 200 mila; per dette sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della stessa legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell'articolo 49;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni amministrative, la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a 12 anni;

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'Autorità Giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 38

Circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri

1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2412, comma 2, secondo periodo del codice civile ove la successiva

circolazione avvenga in Italia nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998.

2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 emana le disposizioni di attuazione del comma 1 e disciplina i casi in cui detto comma non si applica.

Art. 39

Trasparenza delle società estere

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;
- b) sottoscrizione del bilancio della società estera di cui alla lettera a) anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana, ovvero, se non nominata, da altra società di revisione;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;
- d) controllo, da parte dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, del bilancio della società estera di cui alla lettera a) controllata o collegata a società italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;
- e) estensione al bilancio della società estera di cui alla lettera a) delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana;
- f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;
- g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare disposizioni di attuazione, oltre che dei poteri informativi e ispettivi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli stati di cui al comma 1, controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;
- b) applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;
- c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;
- d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia al rispetto delle

norme introdotte ai sensi del presente comma;
e) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

Art. 40

Conflitti di interesse tra banche e imprese

1. L'art. 136 del dlgs n. 385 del 1993 si applica a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa, alle società che detti soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo.

2. L'Autorità di cui al comma 1 emana disposizioni applicative del comma 1, individuando anche la nozione di gruppo.

Art. 41

Conflitti di interesse degli Oicr

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a disciplinare i conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della sicav, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la sciav o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito;
- b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1 del potere di dettare disposizioni di attuazione;
- c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge.

Art. 42

Sistema di indennizzo dei risparmiatori

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998. L'esercizio delle richiamate attività è subordinata all'adesione al sistema di indennizzo una volta introdotto.

Art. 43

Società di revisione

1. Il Governo su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive è delegato ad adottare, entro

sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attribuendo all'Autorità di cui all'art. 162 del citato dlgs n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 dirette a:

- a) adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;
- b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei confronti della medesima società sottoposta a revisione;
- c) garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;
- d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo;
- e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come aumentata ai sensi dell'articolo 46, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere precedenti;
- f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 44

Reato di nocumento al risparmio

1. Nel libro II titolo VIII, capo I del codice penale ('Dei delitti contro l'economia pubblica'), dopo l'art. 499 è introdotto il seguente:

Art. 499-bis. Nocumento al risparmio - Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal dlgs 1/9/93, n. 385, dal dlgs 24/2/98, n. 58, dalla legge 12/8/82, n. 576, dal dlgs 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a 12 anni e con la multa non inferiore a euro 500 mila. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'1 per mille del prodotto interno lordo. La stessa pena si applica quando uno dei fatti previsti dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori, così come definito nel comma 1.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza.

Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a 500 e fino ad un massimo di 2 mila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 5 mila'.

Art. 45

Omessa comunicazione del conflitto di interessi

1. Nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile ('Degli illeciti commessi mediante omissione'), dopo l'articolo 2629 è introdotto il seguente:

´Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi'.

2. Nell'articolo 25-ter, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole ´codice civile' sono aggiunte le seguenti: ´e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile'.

Art. 46

Aumento delle sanzioni penali e amministrative

1. Le pene previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624 e 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono aumentate di tre volte.

Art. 47

Sanzioni accessorie

1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576 e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) applicazione delle sanzioni accessorie e fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua ripetizione;
- b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario o dalle cariche societarie;
- c) previsione della sanzione accessoria della interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
- d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche societarie o dei quali lo stesso è dipendente;
- e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

Art. 48

Esercizio delle deleghe legislative

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro 40 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle competenti commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 90 giorni.

Art. 49

Reati di riciclaggio e impiego

1. Nell'articolo 648-bis del codice penale le parole 'fuori dei casi di concorso nel reato' sono soppresse.
2. Nell'articolo 648-ter del codice penale le parole 'dei casi di concorso nel reato e' sono soppresse

Art. 50

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma 1, lett. f), 118, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998

